

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2019, il giorno trentuno Luglio, alle ore 15:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

**ATTO N.146 - I.P. 2494/2019 - Tit./Fasc./Anno 3.2.2.0.0/7/2019**

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA  
U.O. SOCIETA'

Ricognizione Enti, Aziende e Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna, di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011. Aggiornamento per l'esercizio 2018.

# **Città metropolitana di Bologna**

## **Settore Affari Istituzionali e Innovazione Amministrativa**

### **UO Società**

**Oggetto:** ricognizione Enti, Aziende e Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna, di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011. Aggiornamento per l'esercizio 2018.

### **Il Sindaco metropolitano**

#### **Decisione**

1. Aggiorna, per le ragioni indicate in motivazione, l'atto sindacale n. 163 del 25 luglio 2018 con il quale erano stati contestualmente approvati i due elenchi che definivano il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna ed il perimetro e l'ambito di consolidamento per il bilancio consolidato 2017, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata in relazione ai criteri definiti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Individua, come da elenco (allegato A), gli Enti, le società e le Aziende componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna per l'esercizio 2018;
3. Definisce, come da elenco (allegato B), il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il bilancio consolidato 2018, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata in relazione ai criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Motivazione**

A partire dall'anno 2015 è obbligatoria la redazione del bilancio consolidato di Gruppo Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 (recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi...").

L'introduzione e l'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato, da parte degli Enti Locali, rientra nel percorso di armonizzazione contabile, avviato con la Legge 42/2009 (in particolare si rimanda alla lett. h), del comma 2, dell'art. 2; nel 2012, con il potenziamento del sistema dei controlli degli Enti Locali, avvenuto attraverso le disposizioni contenute nel D.L. 174/2012 conv. dalla L. 213/2012, il bilancio consolidato è stato ricompreso tra gli strumenti attraverso cui esercitare il controllo sugli organismi partecipati.

Il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 11-bis prevede la

redazione, da parte delle predette Amministrazioni, del bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 al citato decreto, così come modificato dal DM 11 agosto 2017 e dal DM 29 agosto 2018.

Tale bilancio consolidato deve essere predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. Il principio contabile di riferimento prevede, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Con l'atto sindacale n.163 del 25 luglio 2018 sono stati contestualmente approvati i due elenchi che definivano il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna ed il perimetro e l'ambito di consolidamento per il bilancio consolidato 2017 in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata in relazione ai criteri definiti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

La formulazione del suddetto principio applicato del bilancio consolidato, nella versione conseguente alle modifiche apportate dai citati DM 11 agosto 2017 e DM 29 agosto 2018, stabilisce che costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo sopra richiamato, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ("per organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio"), in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo, così come previsto dai commi 8 e 9, dell'art.11 del D.Lgs. 118/2011;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 - ter, comma 1, del Decreto Legislativo richiamato, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività

dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del Decreto Legislativo sopra richiamato, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione. Le società si distinguono in:

4.1 controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. La prevalenza è calcolata con riferimento alla percentuale (80%) di cui al precedente punto 2 lett. e);

4.2 partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art.11 quinquies, commi 1 e 3 del Decreto legislativo sopra richiamato, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Si precisa che, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se quotata.

Si precisa altresì che anche le società controllate e partecipate, analogamente agli enti strumentali, devono essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del

D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio.

Si rileva inoltre che, secondo quanto previsto dal punto 2 del principio contabile di riferimento, il “Gruppo Amministrazione Pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Si dà atto che il punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo o per l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, per gli Enti locali, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% (fino all'esercizio 2017 la soglia di irrilevanza era pari al 10%): totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'Ente”). La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento e pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci e gli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

A decorrere dal 2017 sono invece considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Si precisa che il principio contabile di riferimento, prevede al punto 4.4:

- il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati;
- se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di

estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Si ritiene pertanto necessario aggiornare la ricognizione inerente l'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna e degli organismi da includere nell'area di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2018, recependo le nuove indicazioni contenute nel principio contabile applicato per il bilancio consolidato, con particolare riferimento alla definizione di società partecipata e della nuova soglia di irrilevanza da applicarsi con riferimento all'esercizio in corso.

Si dà atto che, nel caso della Città metropolitana, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2018 per il calcolo della irrilevanza di ciascun componente del gruppo, effettuato rapportando i dati del bilancio al 31/12/2018 di società ed altri Enti, sono i seguenti:

<b>totale attivo</b>	<b>patrimonio netto</b>	<b>totale dei ricavi caratteristici</b>
Euro 816.205.613,11	Euro 563.911.145,25	Euro 138.094.245,11

Si ricorda che il Consiglio metropolitano, successivamente all'adozione del Piano Operativo di Razionalizzazione della società partecipate, in attuazione della legge di stabilità 2015, con delibera n. 47 del 27 settembre 2017, ha approvato il Piano di Revisione Straordinaria, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 " Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni e integrazioni, in cui si rileva la dismissione della società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., società in house plurisoggettiva, di cui l'Ente detiene il 32,83%, ora in liquidazione, la dismissione del CRPA S.p.A., di cui l'Ente detiene lo 0,59%, in cui ha attivato il recesso ai sensi dell'art. 24, comma 5, sempre del citato D.Lgs. 175/2016, mentre con riferimento al Cup 2000 S.c.p.A., si è invece perfezionato il recesso in data 11/12/2016 e si è chiusa la procedura di liquidazione con introito da parte dell'Ente del relativo importo nel mese di dicembre 2018. L'Ente ha anche approvato lo stato di attuazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute e la Razionalizzazione/Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018.

Come risulta dai piani di razionalizzazione delle società partecipate sopra richiamati, di cui l'ultimo inerente la Revisione Periodica, la Città metropolitana di Bologna non detiene attualmente società controllate ai sensi dell'art.11 quater del D.Lgs. 118/2011, in quanto è sempre socio di minoranza; né società partecipate che risultano a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, ai sensi del citato art. 11 quinquies, comma 3, del D.Lgs. 118 e né soggette ad influenza determinante da contratto. Detiene invece n. cinque società in house (Area Blu S.p.A., Autostazione di Bologna S.r.l., Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, Lepida S.p.A. - dal 1° gennaio 2019 S.c.p.A. - e SRM S.r.l.), i cui bilanci, ai sensi del richiamato DM 11 agosto 2017, sono considerati rilevanti a prescindere dalla quota di partecipazione.

Con particolare riferimento a Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., si precisa che la società attualmente non riceve affidamenti dall'Ente, è stato già ceduto il ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico di proprietà della comunione degli utenti, di cui la società era affidataria, che si è perfezionato ad ottobre 2017 (attività non più consentita ai sensi dell'art. 16, commi 3-4-5 del D.Lgs. 175/2016 in quanto

costituisce attività estranea a quella strumentale e dalla quale proveniva più del 20% del fatturato), e il ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici, avvenuto in data 25 ottobre 2018, in attuazione della Legge Regionale 16 marzo 2018, n. 1, che ha autorizzato la fusione di Aster ed Ervet, previa acquisizione del ramo d'azienda di Finanziaria Bologna Metropolitana inerente l'attività caratteristica di prestazione di servizi tecnici ai soci. La società è stata quindi posta in liquidazione a far data dal 25 settembre 2018, entro il termine previsto dall'art. 24 del citato D.Lgs. 175 del 2016.

Si dà altresì atto che non si rilevano Enti strumentali controllati, come definiti dal citato art. 11 ter, comma 1, del D.Lgs. 118. Pertanto si conferma, anche per questo esercizio, che i predetti Enti non risultano far parte del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Si confermano, invece, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, i medesimi organismi strumentali, come definiti ai sensi dal citato art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118, costituiti dalle due Istituzioni (Gian Franco Minguzzi e Villa Smeraldi), che sono comunque già compresi nel rendiconto della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 227, comma 2 ter, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integ., come già rilevato.

Si confermano altresì, quali Enti strumentali partecipati inseriti nel Gruppo Amministrazione Pubblica: l'Acer Bologna, nel quale la Città metropolitana detiene una partecipazione pari al 20%, che è a capo dell'omonimo gruppo e redige il bilancio consolidato; l'Asp Città di Bologna nel quale la Città metropolitana detiene una quota pari al 2%; gli Enti Parchi, di cui l'Ente detiene una quota del 20%; le Fondazioni in cui l'Ente è socio fondatore, mentre si provvede all'inserimento nel predetto gruppo delle società in house sopra richiamate, ovvero Area Blu S.p.A., Autostazione di Bologna S.r.l., Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, Lepida S.p.A. (S.c.p.A. dal 1 gennaio 2019) e SRM S.r.l., precisando che quest'ultima era l'unica società che è stata oggetto di consolidamento da parte dell'Ente, sin dal primo bilancio consolidato.

Si ritiene di individuare le seguenti partecipazioni non comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica, in quanto non rientranti nelle definizioni previste dal Decreto e dal Principio Contabile di riferimento: l'Aeroporto G. Marconi S.p.A., società quotata nella quale la Città metropolitana detiene una quota di partecipazione del 2,31% del capitale sociale, BolognaFiere S.p.A., nella quale la Città metropolitana detiene una quota pari a 11,29% del capitale sociale, CAAB S.p.A. nella quale la Città metropolitana detiene una partecipazione dell'1,54%; Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. nel quale la Città metropolitana detiene una quota di partecipazione pari al 10,80% del capitale sociale; Interporto Bologna S.p.A. nel quale la Città metropolitana detiene una quota di partecipazione del 17,56% del capitale sociale. Infatti tali società non risultano a totale partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali dalla Città metropolitana e in cui la medesima ha comunque una partecipazione al di sotto del 20% e al 10% se quotata.

Si dà inoltre atto di non procedere al consolidamento:

- delle Fondazioni, sulla base del principio dell'irrilevanza. Si precisa altresì che le Fondazioni non sono iscritte nell'attivo patrimoniale dell'Ente e che in caso di recesso non si ha la restituzione della quota investita dal socio, mentre, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, in conformità alle disposizioni statutarie relative - se esistono - oppure ad altri Enti che hanno fini analoghi (art.31 c.c.);
- degli Enti di gestione per i parchi, quali Enti pubblici, sulla base del principio dell'irrilevanza, pur detenendo l'Ente una quota di partecipazione del 20%;
- di Atc S.p.A. in liquidazione, sulla base del principio dell'irrilevanza, pur detenendo l'Ente una quota di partecipazione del 37,15%.

Si ritiene, invece, di procedere al consolidamento dell'Asp Città di Bologna e di Acer Bologna per l'incidenza dei parametri indicati dal principio contabile sopra richiamato, sul bilancio della Città metropolitana nonché delle società in house, in quanto vi è un obbligo di consolidamento, a prescindere dalla quota di partecipazione ai sensi del citato Decreto Ministeriale 11 agosto 2017 che ha modificato l'allegato 4/4 del richiamato D.Lgs. 118/2011 e della società Tper S.p.A., società quotata nella quale la Città metropolitana detiene una quota superiore al 10% ovvero pari al 18,79%, precisando che il totale dei ricavi caratteristici, derivanti dal bilancio consolidato, sono superiori ai ricavi complessivi della Città metropolitana. Si precisa altresì che si intende escludere comunque dal perimetro di consolidamento Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, anche se costituita secondo il modello dell'in house providing ma che, a seguito della cessione del ramo servizi, avvenuta in data 25 ottobre 2018, come già rilevato, non riceve più affidamenti diretti dai soci.

Si ritiene conseguentemente di definire gli elenchi inerenti, rispettivamente, gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica, come evidenziati nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto e gli Enti da considerare nel bilancio consolidato, come evidenziati nell'allegato B), pur esso considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si rileva, infine, che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo n. 118) prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunichi agli enti, alle aziende e alle società contemplate nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, che saranno inclusi nel proprio bilancio consolidato;
- b) trasmetta a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 33<sup>1</sup>, comma 2, lett. h) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto su proposta del Consigliere delegato Giampiero Veronesi.

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si dà atto che sono stati richiesti e acquisiti agli atti il parere della Responsabile dell'UO società, in relazione alla regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg. 15 consecutivi.

---

1 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

*omissis*

2. Il Sindaco metropolitano:

*omissis*

h) *esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto;*

*omissis*



**Allegati:**

A) elenco degli enti, aziende e società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica

B) elenco degli enti, aziende e società componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel bilancio consolidato

Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

## COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ente/Società	ambito di attività	% partecipazione della Città Metropolitana di Bologna
--------------	--------------------	---

## 1) ORGANISMI STRUMENTALI (art. 1 comma 2 lett. b) D.Lgs. 118/2011)

Istituzione Gian Franco Minguzzi	Supporto alla progettazione ed alla realizzazione delle politiche pubbliche in tema di salute mentale, servizi socio-educativi e culturali, servizi sociali e di prevenzione del disagio e della discriminazione sociale nelle varie età della vita.	100%
Istituzione Villa Smeraldi	Gestione e valorizzazione del complesso storico di Villa Smeraldi, delle collezioni di storia del lavoro contadino, dell'agricoltura e dell'alimentazione del museo della civiltà contadina. Conservazione e valorizzazione del germoplasma frutticolo e orticolo storico del territorio provinciale e regionale. Organizzazione e ospitalità di attività musicali e cinematografiche. Promozione e coordinamento di attività di ricerca e divulgazione.	100%

## 2) ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (art. 11-ter comma 1 D.Lgs. 118/2011)

Nessuno

## 3) ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI (art. 11-ter comma 2 D.Lgs. 118/2011)

ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna	Gestione di patrimoni immobiliari tra cui alloggi di edilizia residenziale pubblica.	20%
Asp Città di Bologna	Organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari	2%
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale	Gestione dei Parchi naturali regionali a cui partecipano gli Enti territorialmente interessati	20%
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna	gestione dei Parchi naturali regionali a cui partecipano gli Enti territorialmente interessati	20%
Fondazione Villa Ghigi	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente	Socio fondatore 33,33%
Fondazione ITS Maker	Promozione e diffusione della cultura tecnica e scientifica, sostegno delle misure per lo sviluppo dell'economia e delle politiche attive del lavoro	Socio fondatore 0,00% in assenza di rappresentanti nell'organo decisionale
Fondazione ITL	Sviluppo e promozione della logistica e dei sistemi di trasporto nella regione Emilia Romagna attraverso attività di ricerca, consulenza e formazione.	Socio fondatore 0,00% in assenza di rappresentanti nell'organo decisionale
Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole	Promozione e collaborazione ad iniziative di informazione, formazione ed educazione alla pace.	Socio fondatore 20,00%

**4) SOCIETA' PARTECIPATE (art. 11- quinquies D.Lgs 118/2011 e punto 2 "Il gruppo amministrazione pubblica" del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. medesimo)**

Tper S.p.A. Società quotata	Organizzazione e gestione di sistemi di trasporto di persone e/o cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente.	18,79%
--------------------------------	--	--------

**5) SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (punto 2 "Il gruppo amministrazione pubblica" del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011)**

ATC S.p.A. in liquidazione	Nessuna attività	37,15%
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione	Nessuna attività	32,83%

**6) SOCIETA' IN HOUSE (punto 3.1 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato", principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011)**

Area Blu S.p.A.	Organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi di controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza stradale e della sosta nonché gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, edifici e immobili infrastrutture e aree pubbliche.	2,43%
Autostazione s.r.l.	Gestione della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città.	33,11%
Lepida S.p.A.	Realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle PP.AA.	0,0015%
SRM - Società reti e Mobilità s.r.l.	Gestione del patrimonio destinato al servizio di trasporto pubblico e agenzia locale per la mobilità.	38,37%

**7) SOCIETA' CONTROLLATE (art. 11-quater D.Lgs. 118/2011)**

Nessuna

**COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E BILANCIO  
CONSOLIDATO AL 31/12/2018**

Ente/Società	ambito di attività	% partecipazione della Città Metropo litana di Bologna	Considerazioni in merito al consolidamento dei conti	PARAME TRI DI IRRILEVAN ZA (1) < 3% Totale Attivo	PARAME TRI DI IRRILEVAN ZA (2) < 3% P. N.	PARAME TRI DI IRRILEVAN ZA (3) < 3% Totale Ricavi
--------------	--------------------	--	--	---	--	---

**1) ORGANISMI STRUMENTALI (art. 1 comma 2 lett. b D.Lgs. 118/2011)**

Istituzione Gian Franco Minguzzi	<p>Supporto alla progettazione ed alla realizzazione delle politiche pubbliche in tema di salute mentale, servizi socio- educativi e culturali, servizi sociali e di prevenzione del disagio e della discriminazione sociale nelle varie età della vita.</p> <p>Sono consultabili i bilanci, ai sensi del Dlgs 118/2011 art 11c 5 lett. h) e del Dlgs.n 267/2000 art 172 c 1 lett. a) , sul sito internet: <a href="http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/323611460400/M/321311460103">http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/323611460400/M/321311460103</a></p>	100%	<b>Inclusa nel consolidamento dei conti al 31/12/2018</b>			
Istituzione Villa Smeraldi	<p>Gestione e valorizzazione del complesso storico di Villa Smeraldi, delle collezioni di storia del lavoro contadino, dell'agricoltura e dell'alimentazione del museo della civiltà contadina. Conservazione e valorizzazione del germoplasma frutticolo e orticolo storico del territorio provinciale e regionale. Organizzazione e ospitalità di attività musicali e cinematografiche. Promozione e coordinamento di attività di ricerca e divulgazione.</p> <p>Sono consultabili i bilanci, ai sensi del Dlgs 118/2011 art 11c 5 lett. h) e del Dlgs.n 267/2000 art 172 c 1 lett. a), sul sito internet: <a href="http://www.museociviltàcontadina.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/292711340400/M/290411340408">http://www.museociviltàcontadina.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/292711340400/M/290411340408</a></p>	100%	<b>Inclusa nel consolidamento dei conti al 31/12/2018</b>			

**2) ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (art. 11-ter comma 1 D.Lgs. 118/2011)**

Nessuno

3) ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI (art. 11-ter comma 2 D.Lgs. 118/2011)

ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna	Gestione di patrimoni immobiliari tra cui alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono consultabili i bilanci, ai sensi del Dlgs 118/2011 art 11c 5 lett. h) e del Dlgs.n 267/2000 art 172 c 1 lett. a), sul sito internet: <a href="http://www.acerbologna.it/site/home/amministrazione-trasparente/bilanci.html">http://www.acerbologna.it/site/home/amministrazione-trasparente/bilanci.html</a>	20%	<b>Inclusa nel consolidamento dei conti al 31/12/2018</b>	32,09%	19,85%	48,76%
Asp Città di Bologna	Organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari Sono consultabili i bilanci, ai sensi del Dlgs 118/2011 art 11c 5 lett. h) e del Dlgs.n 267/2000 art 172 c 1 lett. a), sul sito internet: <a href="http://www.aspbologna.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo/trasparenza/bilanci-bilancio-preventivo-e-consuntivo">http://www.aspbologna.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo/trasparenza/bilanci-bilancio-preventivo-e-consuntivo</a>	2,00%	<b>Inclusa nel consolidamento dei conti al 31/12/2018</b>	23,63%	28,42%	54,50%
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale	Gestione dei Parchi naturali regionali a cui partecipano gli Enti territorialmente interessati	20%	Non inclusa all'interno del consolidamento in quanto considerata partecipazione "irrilevante" secondo i criteri stabiliti dal principio contabile 4/4 paragrafo 3.1 allegato al D.Lgs. 118/2011	0,97%	0,52%	1,61%
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna	Gestione dei Parchi naturali regionali a cui partecipano gli Enti territorialmente interessati	20%	Non inclusa all'interno del consolidamento in quanto considerata partecipazione "irrilevante" secondo i criteri stabiliti dal principio contabile 4/4 paragrafo 3.1 allegato al D.Lgs. 118/2011	0,59%	0,17%	0,79%
Fondazione Villa Ghigi	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente	Socio fondatore 33%	Non inclusa all'interno del consolidamento in quanto considerata partecipazione "irrilevante" secondo i criteri stabiliti dal principio contabile 4/4 paragrafo 3.1 allegato al D.Lgs. 118/2011.	0,08%	0,03%	0,63%

Fondazione ITS Maker	Promozione e diffusione della cultura tecnica e scientifica, sostegno delle misure per lo sviluppo dell'economia e delle politiche attive del lavoro	Socio fondatore 0,00% in assenza di rappresentanti nell'organo decisionale	Non inclusa all'interno del consolidamento in quanto considerata partecipazione "irrilevante" secondo i criteri stabiliti dal principio contabile 4/4 paragrafo 3.1 allegato al D.Lgs. 118/2011	0,42%	0,11%	1,32%
Fondazione ITL	Sviluppo e promozione della logistica e dei sistemi di trasporto nella regione Emilia Romagna attraverso attività di ricerca, consulenza e formazione.	Socio fondatore 0,00% in assenza di rappresentanti nell'organo decisionale	Non inclusa all'interno del consolidamento in quanto considerata partecipazione "irrilevante" secondo i criteri stabiliti dal principio contabile 4/4 paragrafo 3.1 allegato al D.Lgs. 118/2011	0,13%	0,07%	0,89%
Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole	Promozione e collaborazione ad iniziative di informazione, formazione ed educazione alla pace.	Socio fondatore 20%	Non inclusa all'interno del consolidamento in quanto considerata partecipazione "irrilevante" secondo i criteri stabiliti dal principio contabile 4/4 paragrafo 3.1 allegato al D.Lgs. 118/2011	0,05%*	0,05%*	0,19%*

\* dati riferiti al bilancio al 31/12/2017, ultimo bilancio approvato

**4) SOCIETA' PARTECIPATE (art. 11- quinquies D.Lgs 118/2011 e punto 2 "Il gruppo amministrazione pubblica" del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. medesimo)**

Tper S.p.A. Società quotata	Organizzazione e gestione di sistemi di trasporto di persone e/o cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente.	18,79%	<b>Inclusa nel consolidamento dei conti al 31/12/2018</b>	52,84%	28,43%	45,49%
--------------------------------	--	--------	---	--------	--------	--------

**5) SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (punto 2 "Il gruppo amministrazione pubblica" del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011)**

ATC S.p.A. in liquidazione	Nessuna attività	37,15	Non inclusa all'interno del consolidamento in quanto considerata partecipazione "irrilevante" secondo i criteri stabiliti dal principio contabile 4/4 paragrafo 3.1 allegato al D.Lgs. 118/2011 2011	1,24%	0,01%	0,12%
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione	Nessuna attività	32,83	Non inclusa all'interno del consolidamento in quanto, anche se costituita secondo il modello dell'in house providing, a seguito della cessione del ramo di azienda avvenuta in data 25 ottobre 2018, non riceve più affidamenti diretti dai soci;	1,46%*	1,57%*	1,95%*

\* dati riferiti alla proposta di bilancio al 31/12/2018 in fase di approvazione

**6) SOCIETA' IN HOUSE (punto 3.1 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato", principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011)**

Area Blu S.p.A.	Organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi di controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza stradale e della sosta nonché gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, edifici e immobili infrastrutture e aree pubbliche.  Sono consultabili i bilanci, ai sensi del Dlgs 118/2011 art 11c 5 lett. h) e del Dlgs.n 267/2000 art 172 c 1 lett. a), sul sito internet: <a href="https://areablu.trasparenza-valutazione-merito.it/">https://areablu.trasparenza-valutazione-merito.it/</a>	2,43%	<b>Inclusa nel consolidamento dei conti al 31/12/2018</b>	2,12%	1,29%	15,02%
Autostazione S.r.l.	Gestione della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città.  Sono consultabili i bilanci, ai sensi del Dlgs 118/2011 art 11c 5 lett. h) e del Dlgs.n 267/2000 art 172 c 1 lett. a), sul sito internet: <a href="http://www.autostazionebo.it/trasparenza.aspx?id=24&amp;cat=4">http://www.autostazionebo.it/trasparenza.aspx?id=24&amp;cat=4</a>	33,11%	<b>Inclusa nel consolidamento dei conti al 31/12/2018</b>	0,79%	0,35%	1,72%

<p>Lepida S.p.A. (dal 1° gennaio 2019 S.c.p.A.)</p>	<p>Realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle PP.AA. Sono consultabili i bilanci, ai sensi del Dlgs 118/2011 art 11c 5 lett. h) e del Dlgs.n 267/2000 art 172 c 1 lett. a), sul sito internet: <a href="https://www.lepida.it/bilanci-0">https://www.lepida.it/bilanci-0</a></p>	<p>0,0015%</p>	<p><b>Inclusa nel consolidamento dei conti al 31/12/2018</b></p>	<p>10,83%</p>	<p>12,12%</p>	<p>20,10%</p>
<p>SRM - Società reti e Mobilità s.r.l.</p>	<p>Gestione del patrimonio destinato al servizio di trasporto pubblico e agenzia locale per la mobilità. Sono consultabili i bilanci, ai sensi del Dlgs 118/2011 art 11c 5 lett. h) e del Dlgs.n 267/2000 art 172 c 1 lett. a), sul sito internet: <a href="http://www.srmbologna.it/?page_id=1336">http://www.srmbologna.it/?page_id=1336</a></p>	<p>38,37%</p>	<p><b>Inclusa nel consolidamento dei conti al 31/12/2018</b></p>	<p>7,85%</p>	<p>8,07%</p>	<p>70,57%</p>

**7) SOCIETA' CONTROLLATE (art. 11-quater D.Lgs. 118/2011)**

Nessuna